

ESTETISTA

DESCRIZIONE

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti e l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo, o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti

Nell'ambito dell'attività rientrano anche:

- centri di abbronzatura o "solarium", che effettuano trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;
- attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente";
- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- onicotecnica.

Non rientrano nell'ambito dell'attività:

- trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005, n. 11;
- attività di grotte di sale, fish therapy;
- saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive;
- discipline bio naturali.

L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, anche attraverso imprese distinte, esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società, a condizione sia rispettato il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa, almeno un Direttore tecnico, in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti sotto riportati. Il Direttore tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica; è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Affitto di cabina

Un'interessante modalità di esercizio dell'attività di estetista è data dall'affitto di cabina. In base alla normativa nazionale l'ipotesi di "affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di estetica concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.



Sebbene la normativa nazionale di cui alla L. n. 1/1990 non disciplini esplicitamente questa possibilità, il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che l'esercente dell'attività di impresa di estetista, al pari del titolare di un'impresa di acconciatore, può consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona.

Attività esercitata "presso" altra attività

È il caso di una impresa che esercita con propria Partita IVA nello stesso locale dove è presente un'altra attività diversa (es. estetista presso acconciatore, acconciatore presso estetista)

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

Per l'esercizio dell'attività di estetista è necessario il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale.

In base alla disciplina regionale, il conseguimento dell'abilitazione avviene in base a tre iter:

1. Corso di qualificazione biennale di almeno 1800 ore o corso di qualificazione di 900 ore (quest'ultimo riservato ai soli possessori della qualifica di "Operatore alle cure estetiche"). La partecipazione a corsi in oggetto garantisce il conseguimento dell'Attestato di qualifica di Estetista, per il lavoro da socio o da dipendente. Ottenuto l'attestato di cui sopra, è necessaria la frequenza di un Corso di specializzazione di 600 ore o, in alternativa, un'esperienza lavorativa di almeno un anno, per sostenere l'esame teorico-pratico e conseguire l'Attestato di abilitazione professionale da estetista.
2. Apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro¹ seguito da almeno un anno di inserimento lavorativo qualificato, che permette la frequenza di un Corso di formazione teorica di 300 ore e la successiva possibilità di sostenere l'esame teorico per il conseguimento dell'Attestato di abilitazione professionale da estetista.
3. Tre anni di lavoro qualificato per la frequenza di un Corso di formazione teorica di 300 ore e la successiva possibilità di sostenere l'esame teorico per il conseguimento dell'Attestato di abilitazione professionale da estetista.

La qualifica professionale è inoltre riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:

1. è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
2. è in possesso di un **attestato di formazione professionale** costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);
3. è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine per due anni, entro il 20/1/1990;
4. è stato dipendente di imprese di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

REQUISITI OGGETTIVI

La professione di estetista potrà essere svolta presso:

- apposito locale;
- domicilio dell'esercente;
- sede designata dal cliente;
- luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, presso i luoghi di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

In tutti i casi sopra descritti i locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti, fermo restando inoltre l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

In caso di esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, detti locali, oltre ai

¹ In base al CCNL, in vigore dal 01/09/2020 al 31/08/2023, l'apprendistato professionalizzante ha una durata di:

- 18 mesi per manicure e pedicure;
- 36 mesi per impiegati;
- 60 mesi per tecnici.

L'attività professionale di estetica può essere esercitata dai cittadini extracomunitari in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

L'abilitazione professionale deve essere posseduta alternativamente dal:

- Titolare;
- Socio partecipante;
- Coadiutore familiare;
- Dipendente.

Detta attività può essere svolta sotto forma di:

- impresa individuale;
- societaria (di persone o di capitali);

Deve essere effettuata l'iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all'albo delle imprese artigiane se in possesso dei requisiti.

requisiti sopraddeati, devono essere destinati in modo esclusivo all'attività ed essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.

Questa può essere svolta sia attraverso tecniche manuali, sia con apparecchi elettromeccanici per uso estetico (elenco allegato a Legge 4.1.1990 n. 1 e succ. aggiornamenti) e applicazione di prodotti cosmetici (Regolamento (CE) n. 1223/2003).

Non è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.



PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di estetista, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **L. 8 agosto 1985. n. 443** - Legge quadro per l'artigianato;
- **L. 4 gennaio 1990 n. 1** - Disciplina dell'attività di estetista;
- **L.R. 4 agosto 1992 n. 32** - Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina dell'attività di estetista;
- **Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1089 del 28/07/2015** - "Nuove Disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della L. 1/1990 s ss.sm. e la Legge Regionale 32/1992 e ss.mm.";
- Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing;
- **Protocollo regione Emilia-Romagna "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-cov-2** - Indicazioni per i settori dell'acconciatura e dell'estetica", consultabile [qui](#).
- Circolare per [affitto di poltrona](#);